

**REGOLAMENTO (CE) N. 2020/2000 DELLA COMMISSIONE
del 25 settembre 2000**

che modifica il regolamento (CEE) n. 207/93 che definisce il contenuto dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio e che modifica l'allegato VI, parte C, del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1437/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafi 7 e 8, e l'articolo 13,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 207/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 345/97 ⁽⁴⁾, ha definito il contenuto dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 2092/91 e ha fissato le modalità d'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dello stesso regolamento.
- (2) Le modalità d'applicazione del regime delle autorizzazioni provvisorie degli Stati membri ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 5 bis, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2092/91, stabilite all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 207/93, devono essere riviste per tener conto di alcune difficoltà incontrate attualmente dagli Stati membri.
- (3) Si è constatato che alcuni prodotti dell'allegato VI, parte C, possono essere forniti in quantità sufficienti nella Comunità dall'agricoltura biologica. Tali prodotti devono essere pertanto depennati dalla parte C dell'allegato VI.
- (4) Occorre concedere un periodo di tolleranza per alcuni prodotti tradizionali soppressi, in modo da permettere l'utilizzazione delle scorte esistenti e l'adattamento delle industrie alle nuove esigenze.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 207/93 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

1. Fintanto che un ingrediente di origine agricola non è incluso nella parte C dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91, esso può essere utilizzato conformemente alla

deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 5 bis, lettera b), di detto regolamento, a condizione che:

- a) l'operatore abbia trasmesso alla competente autorità dello Stato membro tutte le prove necessarie da cui risulti che l'ingrediente è conforme alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2092/91;
- b) la competente autorità dello Stato membro ne abbia autorizzato provvisoriamente l'utilizzazione, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2092/91 per un periodo massimo di tre mesi, dopo aver verificato che l'operatore ha preso i contatti necessari con altri fornitori nella Comunità per accertarsi dell'indisponibilità degli ingredienti legati ai requisiti di qualità. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 6, lo Stato membro può prorogare tale autorizzazione non più di tre volte per sette mesi ogni volta;
- c) non sia stata presa alcuna decisione, conformemente a quanto disposto ai paragrafi 4 o 6, per la revoca di un'autorizzazione concessa dell'ingrediente di cui trattasi.

2. Lo Stato membro che autorizza un ingrediente in forza del paragrafo 1 notifica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione:

- a) la data dell'autorizzazione e, nel caso di un'autorizzazione prorogata, la data della prima autorizzazione;
- b) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e, se del caso, il numero di fax e di posta elettronica del titolare dell'autorizzazione; il nome e l'indirizzo del punto di contatto dell'autorità che ha concesso l'autorizzazione;
- c) il nome e, se del caso, la descrizione esatta e le esigenze di qualità dell'ingrediente di origine agricola interessato;
- d) il tipo di prodotti per la cui preparazione è necessario l'ingrediente considerato;
- e) le quantità necessarie con i relativi documenti giustificativi;
- f) i motivi e il periodo previsto di carenza;
- g) la data in cui lo Stato membro invia la notifica agli altri Stati membri e alla Commissione.

La Commissione e/o gli Stati membri possono rendere pubbliche tali informazioni.

⁽¹⁾ GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 161 dell'1.7.2000, pag. 62.

⁽³⁾ GU L 25 del 2.2.1993, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 58 del 27.2.1997, pag. 38.